

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la funzione di riscossione coattiva delle entrate ai sensi dell'articolo 52 (Potestà	
	regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15	
	dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell’articolo 36 (Disposizioni in materia	
	di riscossione) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l’attività di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti	
	dalla vigente legislazione provinciale.	
	– la Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare	
	alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma	
	1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative nonché l'acquisizione	
	diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura	
	affidate;	
	– ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, “lo statuto della Società prevede	
	che alla stessa possano partecipare anche gli Enti ad ordinamento provinciale e	
	regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il	
	medesimo statuto prevede che alla stessa possano partecipare anche società a	
	capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel	
	rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi	
	dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con	
	modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248”;	
	– la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2	
	dicembre 2006 la Società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede attualmente in	
	Via Jacopo Aconcio, n. 6 - Trento;	
	– in ordine alla partecipazione nella Società degli Enti ad ordinamento provinciale	
	e regionale, l’articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno	
	2006, n. 3, prevede che “qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata	

	tra più Enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese	
	quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce	
	agli enti titolari del servizio spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto	
	pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la	
	gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;	
	– a tal fine è stato approvato, con delibera di Giunta provinciale n. 883 del 14 giugno	
	2019, lo schema di convenzione per la <i>governance</i> di Trentino Riscossioni S.p.A.,	
	ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge	
	provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate, ai sensi dell’art. 4 della	
	stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e	
	la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;	
	– il Comune di_____ giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ____	
	del _____ ha stabilito di aderire alla predetta convenzione;	
	– ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata convenzione, con l’atto dell’adesione	
	alla medesima l’Ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;	
	– l’art. 1, comma 2, delle predette condizioni generali di servizio, prevede che,	
	attenendosi alle disposizioni in esse contenute, ciascun Ente affidi alla Società,	
	mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività	
	indicate nell’art. 2;	
	– la legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha significativamente	
	modificato la riscossione coattiva delle entrate affidate alla Società;	
	– sulla base di tali disposizioni, occorre ora procedere alla stipulazione del contratto	
	di servizio tra l’Ente e la Società, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale n.	
	3/2006;	
	– la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 non è richiesta per i	

	rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate	
	dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o	
	da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Trentino Riscossioni S.p.A..	
	Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si	
	conviene e stipula quanto segue:	
	Art. 1	
	OGGETTO	
	Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione dei servizi inerenti le	
	attività di riscossione dei tributi, di altre entrate patrimoniali e delle sanzioni per	
	violazioni amministrative, comprendente le attività di accertamento, liquidazione e	
	della riscossione spontanea e coattiva, nonché delle attività propedeutiche,	
	complementari e conseguenziali a questa, relativamente alle attività affidate ai sensi	
	del successivo art. 2 del presente contratto.	
	Art. 2	
	ATTIVITÀ	
	2.1 L'Ente, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, affida	
	alla Società la gestione delle seguenti attività e/o funzioni, le cui modalità di	
	svolgimento e le fasi procedurali sono esplicate nei rispettivi allegati che costituiscono	
	parte integrante del presente contratto:	
	a) riscossione ordinaria delle seguenti entrate _____ ;	
	b) liquidazione ed accertamento delle seguenti entrate _____ ;	
	c) gestione delle violazioni amministrative e riscossione delle relative sanzioni,	
	d) la riscossione coattiva stragiudiziale e giudiziale delle entrate tributarie, delle	
	entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per tutti gli anni per i quali	
	non siano scaduti i termini di decadenza e/o prescrizione.	

	Su richiesta specifica dell’Ente, la Società presta, anche presso la sede dell’Ente	
	medesimo, supporto e consulenza in materia di accertamento, liquidazione, riscossione	
	spontanea, riscossione coattiva e relativa contabilizzazione dei pagamenti.	
	2.2 La titolarità della funzione impositiva e la sottoscrizione degli atti dell’attività	
	ordinaria rimangono in capo all’Ente.	
	2.3 La titolarità della funzione di riscossione coattiva e la sottoscrizione degli atti ad	
	essa afferenti sono di competenza della Società che svolgerà le funzioni connesse e	
	conseguenti a tale attività secondo le specifiche definite dal presente Contratto di	
	Servizio.	
	2.4 L’Ente consente l’inserimento del logo di Trentino Riscossioni S.p.A. all’interno	
	di ogni documento che rientri nell’oggetto del presente contratto.	
	Art. 3	
	DURATA ED EFFICACIA	
	3.1 L’efficacia del presente contratto coincide con la sottoscrizione dello stesso e ha	
	durata fino al_____ .	
	3.2 L’attività e/o la funzione è affidata con le seguenti decorrenze:	
	a) con riferimento all'art. 2.1 lett. a), per le posizioni da riscuotere affidate dal _____	
	al _____;	
	b) con riferimento all'art. 2.1 lett. b), per le posizioni da riscuotere affidate dal _____	
	al _____;	
	c) con riferimento all'art. 2.1 lett. c), per le violazioni accertate dal _____ al	
	_____;	
	d) con riferimento all'art. 2.1 lett. d) per le posizioni da riscuotere affidate dal _____	
	al _____;	

	3.3 Il presente Contratto può essere integrato, modificato o prorogato con successivi atti aggiuntivi.	
	3.4 Il presente Contratto può essere altresì integrato con un disciplinare tecnico il cui contenuto è concordato tra la Società e l’Ente;	
	3.5 Le parti concordano che in caso di stipula di un nuovo contratto di servizio si provvederà alla risoluzione anticipata del presente accordo.	
	Art. 4	
	OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ	
	4.1 Le attività affidate ai sensi del presente Contratto possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze ed ove previsto abilitati ai sensi di legge.	
	4.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società si impegna in particolare:	
	- a svolgere la propria attività con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel rispetto degli standard operativi;	
	- ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e ad estenderlo ai propri collaboratori e fornitori di servizi;	
	- a prestare informazione ed assistenza agli utenti in merito alle attività affidate;	
	- a conformare il proprio operato riguardo la materia tributaria alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente) in quanto applicabili;	
	- al mantenimento e all’aggiornamento del sito web su Internet nel quale è pubblicata ogni notizia ed informazione utile per gli utenti;	
	- ad inviare il prospetto e la relativa nota informativa dei saldi contabili a credito e a debito al 31 dicembre di ogni anno, come previsto dal D.lgs. n. 118 del 23	

	giugno 2011 e ss.mm.;	
	- a rendere, in qualità di agente contabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del	
	DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P. Reg. 1° febbraio 2005 n.	
	4/L, il conto della propria gestione nei termini e nei modi previsti dalle	
	disposizioni vigenti e dal regolamento di Contabilità dell’Ente;	
	- a valutare, in caso di modifica del software o di altre funzionalità, i	
	conseguenti costi diretti e indiretti a carico dell’Ente, per i quali la Società	
	produrrà ogni sforzo per ridurli al minimo.	
	Art. 5	
	OBBLIGHI DELL’ENTE	
	5.1 L’Ente si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie	
	competenze al fine di rendere possibile la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi	
	oggetto del presente contratto da parte della Società.	
	5.2 L’Ente si obbliga, in particolare:	
	- a mettere a disposizione della Società le banche dati aggiornate, di qualsiasi	
	natura, finalizzate alla puntuale consultazione anche per via massiva;	
	- ad inviare alla Società la lista delle posizioni da riscuotere, distinte a seconda	
	del tipo di entrata e della modalità di riscossione, contenenti i dati necessari	
	per effettuate la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell’art. 2, nel	
	rispetto dei termini indicati negli allegati tecnici, fermo restando che, laddove	
	venissero trasmessi successivamente, la Società provvederà a lavorarli	
	ugualmente senza tuttavia assumere a proprio carico alcuna responsabilità in	
	ordine ad eventuali decadenze e/o prescrizioni che dovessero maturare;	
	- relativamente alle procedure automatizzate realizzate per la gestione	
	informatizzata dei servizi affidati alla Società, a mantenerle a proprie spese e	

	ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la	
	funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;	
	- a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche ai regolamenti	
	ed agli altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che possono, in qualsiasi	
	modo, incidere sull'erogazione dei servizi o sull'esercizio delle funzioni;	
	- a mettere a disposizione della Società beni e attrezzature a titolo gratuito,	
	qualora necessari, secondo modalità concordate di volta in volta;	
	- a consentire, su esplicita richiesta della Società, l'accesso a tutti i documenti	
	relativi al procedimento;	
	- ad adottare le regole per la rateizzazione così come dettagliate all'art. 4	
	allegato D del presente contratto (solo per gli Enti che affidano la riscossione	
	coattiva);	
	- a girocontare alla Società, eventuali pagamenti erroneamente confluiti sul	
	conto corrente dell'Ente ad eccezione degli incassi spontanei relativi alle	
	sanzioni amministrative.	
	Art. 6	
	RIVERSAMENTO	
	6.1 Le entrate riscosse dalla Società ai sensi del presente Contratto sono riversate	
	all'Ente al netto dell'importo di cui all'art. 7 entro il decimo giorno successivo allo	
	scadere della decade d'incasso, salvo maggior termine disposto dall'Ente. Qualora la	
	somma riversata non sia sufficiente a coprire gli importi dovuti alla Società, la parte	
	residua di detti importi verrà trattenuta in occasione del riversamento successivo.	
	6.2 Limitatamente alle entrate IMIS (imposta immobiliare semplice) le somme	
	riscosse sono riversate all'Ente al netto dell'importo di cui all'art. 7 entro il	
	quindicesimo giorno del mese successivo alla data della valuta dell'incasso, salvo	

	maggior termine disposto dall’Ente.	
	6.3 Si definiscono rimosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società.	
	Per giorno di riscossione s’intende la data di valuta dell’accredito sui conti della	
	Società. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile riconciliare l’importo per	
	cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di	
	attribuzione dell’incasso all’Ente ed all’entrata.	
	Art. 7	
	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI	
	7.1 Per l’esecuzione delle attività affidate con il presente contratto, l’Ente riconoscerà	
	alla Società le tariffe stabilite dal Comitato d’indirizzo previsto dalla convenzione per	
	la <i>Governance</i> della Società e vigenti al momento della stipula del contratto (vedi	
	allegato E).	
	7.2 Il compenso dovuto alla Società verrà corrisposto dall’Ente mediante pagamento	
	della fattura entro trenta giorni dalla data di emissione. In caso di riscossione diretta	
	sui conti correnti della Società, il corrispettivo verrà compensato con le modalità	
	previste all’art. 6 del presente Contratto.	
	Art. 8	
	RENDICONTAZIONE	
	La Società mette a disposizione tempestivamente sul proprio sito web la	
	rendicontazione diversificata in funzione delle singole entrate, con possibilità di	
	distinguere nei riversamenti, tra importo lordo, compensi, IVA, oneri, anticipazioni,	
	altri importi a debito/credito e riversato netto. Inoltre, vi è la possibilità di visualizzare	
	copia degli avvisi di pagamento, delle relate di notifica ed effettuare il download dei	
	flussi.	
	Art. 9	

	SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY	
	9.1 Le notizie relative all'attività oggetto del presente Contratto comunque venute a	
	conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a	
	terzi, né possono essere utilizzate da parte degli stessi, o da parte di chiunque collabori	
	alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.	
	9.2 Le parti si impegnano a trattare i dati necessari alla gestione della presente	
	procedura nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità,	
	GDPR) e della normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali (D.lgs.	
	196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018).	
	9.3 In relazione al presente contratto, Titolare del trattamento è _____, che	
	determina le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR e, a tal fine,	
	impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento dopo aver verificato che	
	presentino garanzie idonee per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate	
	al trattamento dati nel rispetto del GDPR.	
	Ai sensi dell'art. 29 del GDPR, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque	
	agisca sotto la Sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati	
	se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.	
	9.4 Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, Trentino Riscossioni S.p.A. viene a	
	conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Titolare, o ad altri aventi	
	diritto. Il trattamento di tali dati, da parte di Trentino Riscossioni S.p.A., deve avvenire	
	esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula del presente	
	contratto, Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è	
	nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di	
	nomina a Responsabile del Trattamento (Regolamento UE 2016/679)" per gli	
	adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso con cui	

	stabilisce in via esemplificativa ma non esaustiva: la materia disciplinata, la durata del	
	trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie	
	di interessati, gli obblighi i diritti del Titolare del trattamento. La nomina di	
	Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a	
	completamento dell’incarico.	
	L’eventuale conservazione dei dati sarà effettuata sino alla scadenza dei termini di	
	legge o, in caso di contenzioso, sino alla definizione dello stesso per legittimo interesse	
	del responsabile nominato ai sensi dell’art. 6 punto c), e) ed f) del GDPR.	
	Art. 10	
	ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INDIRIZZO	
	Le funzioni di direttiva, di indirizzo e controllo analogo congiunto sulle attività affidate	
	alla Società sono esercitate dal Comitato di Indirizzo ai sensi della convenzione per la	
	“governance”.	
	Art. 11	
	REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	La parte che rileva un grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione	
	all’altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per	
	adempiere agli obblighi contrattuali, trascorso infruttuosamente tale termine il	
	Contratto può essere risolto.	
	È inoltre causa di risoluzione del presente Contratto l’eventuale recesso da parte	
	dell’Ente dalla convenzione per la <i>governance</i> delle Società di sistema.	
	Art. 12	
	ONERI FISCALI	
	L’imposta di bollo relativa al presente Contratto, conservato in originale dalla Società,	
	è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.	

[illegible]